

## Tachigrafo digitale

28 ottobre 2020

Centri tecnici per il tachigrafo digitale

Le officine di riparazione di veicoli ecc. che intendono costituire un centro tecnico per il tachigrafo digitale possono richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione a svolgere le operazioni di calibrazione, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi digitali.

I soci, i dirigenti ed il personale della camera di commercio per svolgere l'esame istruttorio preventivo.

I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, devono organizzare l'officina secondo i criteri che la gestione della qualità richiede alle officine di taratura e prova del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada.

L'autorità per il rilascio delle autorizzazioni è il Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale dell'Ufficio metrico della Camera di commercio.

Infatti i centri tecnici devono disporre di un sistema di gestione della qualità, certificato secondo le indicazioni contenute nel documento di Accredia DC2009 DTC026 da Organismi accreditati, a livello nazionale o comunitario, per certificazioni di Sistema di Gestione per la Qualità.

Le certificazioni del Sistema di Gestione per la Qualità sono rilasciate ai sensi del D.M. 10/08/2007 del Ministero dello Sviluppo Economico ed il rilascio dell'autorizzazione avviene dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto stesso.

Il personale del centro tecnico, costituito per lo meno da un responsabile tecnico e da un tecnico, dovrà ottenere, da parte del fabbricante del tachigrafo, una idonea documentazione che attesti la conoscenza tecnica del tachigrafo digitale su cui intende effettuare i servizi di calibrazione, controllo periodico e riparazione.

Si evidenzia in modo particolare che il centro tecnico dovrà dotarsi di campioni di riferimento delle grandezze in esame, pressione, lunghezza e frequenza, certificati da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti alla European Cooperation for Accreditation (EA) dimostrando la riferibilità delle misurazioni effettuate ai campioni nazionali o internazionali delle grandezze in esame.

L'autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile.

I diritti di segreteria da pagare alla Camera di Commercio sono di 370,00 &euro; per l'autorizzazione.

Per il rinnovo annuale di ciascuna autorizzazione sono dovuti 185,00 &euro;.

Il sistema di garanzia della qualità e l'adempimento a tutti gli obblighi contenuti nel provvedimento ministeriale di autorizzazione sono sottoposti a sorveglianza, tramite visite e verifiche ispettive non preannunciate, da parte della Camera di Commercio.

Nel caso in cui i centri tecnici sottoposti a sorveglianza, non rispettino le eventuali prescrizioni emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Camera di Commercio o dall'Ente di certificazione della qualità si attiva la procedura di sospensione ed eventualmente della revoca della autorizzazione.

#### Richiesta autorizzazione\_TI\_Fabbricanti N-FA

Il centro tecnico, tramite il suo titolare o legale rappresentante, deve presentare all'Ufficio metrico della Camera di commercio la domanda compilata allegando la documentazione elencata nel modulo.

La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento del diritto di segreteria di Euro 370,00 che può essere versato tramite:

bonifico bancario:IT52C053871630000000921190 intestato alla Camera di Commercio di Reggio Calabria ufficio metrico

Il pagamento dei diritti di segreteria e delle tariffe dei servizi metrici può essere effettuato anche tramite il sistema PagoPa (sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione).

Basta richiedere all'ufficio metrico l'emissione dell'avviso di pagamento ed effettuare il pagamento utilizzando i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie delle banche, l'home banking, gli sportelli automatici abilitati delle banche, i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5 e gli uffici postali.

In base ai chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico con circolare prot. n.31981 del 09/03/2015 alla domanda occorre allegare apposita autocertificazione attestante il possesso del requisito minimo di buona reputazione prescritto per le officine e i centri tecnici che operano sui tachigrafi dall'art 24, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n.165/2014, utilizzando l'apposto modulo buona reputazione.

L'ufficio metrico controlla che la domanda sia completa e procede alla verifica presso la Prefettura del possesso dei requisiti prescritti in capo ai richiedenti ai sensi della normativa antimafia (art. 84 comma 2 del D.Lgs.159/2011).

Nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata nel termine di 30 giorni dalla richiesta, l'ufficio informa l'impresa la quale ha la facoltà di rendere autocertificazione relativamente alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 utilizzando il relativo modulo.

Effettuato il sopralluogo e l'esame istruttorio preventivo, l'ufficio trasmette la domanda al Ministero dello Sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di variazione dei dati del centro tecnico bisogna essere autorizzati dal MISE e si possono utilizzare i seguenti moduli:

Richiesta Autorizzazione a operare sui tachigrafi digitali/intelligenti e utilizzo Codice identificativo V-DI (officine)

Richiesta Autorizzazione a operare sui tachigrafi intelligenti e utilizzo Codice identificativo V-FA (fabbricanti)